



COMUNE DI ALLEGHE

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 28

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno **duemilaventicinque** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
DE TONI DANILO	X		STEFANON MORENA	X	
DE BERNARDIN GIOVANNI PAOLO	X		RIVA ILARIO	X	
SOIA GIULIO	X		SIRENA OMAR	X	
CASE GIOVANNA		X	MIGLIORANZA PAOLO	X	
DA TOS GIORGIO	X		POLLAZZON CHRISTIAN		X

Il Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Paro assiste alla seduta.

Il Sindaco Danilo De Toni assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene adottata la deliberazione di seguito riportata

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Danilo De Toni

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maddalena Paro

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Sindaco introduce l'argomento e lo illustra brevemente, ricordando che la modifica riguarda essenzialmente l'esenzione di una categoria dal pagamento dell'imposta di soggiorno. Il Sindaco precisa che, oltre alle esenzioni già previste dall'art. 4 del regolamento vigente di cui dà lettura, la presente modifica si sostanzia nell'inserimento della previsione relativa all'esenzione rivolta ai portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica. Chiarisce infine che l'efficacia della modifica in oggetto decorrerà a partire dal 1° gennaio 2026.

Non essendoci interventi si passa alla votazione, a seguito della quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 01 ottobre 2015 era stato disposto di istituire l'imposta di soggiorno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo n. 23 del 2011 e che con la stessa delibera era stato approvato il relativo regolamento;

ATTESO che con successive delibere di Consiglio Comunale n. 27 del 26 luglio 2017 n. 47 del 24 novembre 2021 e n. 49 del 19 dicembre 2022 sono state approvate alcune modifiche al predetto regolamento;

VISTO l'articolo 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, i Comuni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha da sempre sostenuto ogni azione volta all'inclusione delle persone con disabilità sostenendo le associazioni del territorio che svolgono attività culturali per persone con disabilità nonché progetti ed iniziative per favorire il turismo accessibile e inclusivo in tutte le sue modalità;

RAVVISATA l'opportunità di implementare ed offrire accoglienza, sostenibilità ed inclusività alle persone con disabilità che soggiornano all'interno del Comune, esentando dal pagamento dell'imposta di soggiorno le persone portatrici di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica;

RITENUTO opportuno, integrare il seguente articolo del vigente Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno:

- **articolo 4 (Esenzioni)**

comma 1 viene riformulato come segue:

1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Alleghe;
- b) i minori fino al compimento del 13° (tredicesimo) anno di età;
- c) gli appartenenti alle forze dell'ordine e della protezione civile che pernottano per esigenze di servizio;
- d) in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione:
 - o tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale;
 - o gli appartenenti alle associazioni di volontariato;
- e) i lavoratori dipendenti che soggiornano nel Comune di Alleghe per motivi di lavoro;
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico a gruppo;
- g) i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica;**

PRESO ATTO che, alla luce delle precedenti considerazioni, il testo del regolamento dell'imposta di soggiorno nel Comune di Alleghe viene ad essere quello riportato nell'allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie locali devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, al fine della loro pubblicazione, avente efficacia costitutiva;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. n. 201/2011 i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno, al contributo di sbarco e al contributo di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione;

CONSIDERATO che il MEF provvederà alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti pervenuto al protocollo comunale n. 5494 del 24.07.2025, ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L.174/2012;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del succitato Testo Unico attestante la regolarità tecnica e contabile della proposta di delibera reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con votazione, effettuata a scrutinio palese per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti 8

Favorevoli UNANIMI

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

- Di dare atto di quanto in premessa;

- Di approvare la modifica al Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno di esenzione del pagamento delle persone portatrici di handicap non autosufficienti con idonea prescrizione medica, come evidenziato all'articolo 4 del Regolamento:

Art. 4 - Esenzioni

1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Alleghe;

b) i minori fino al compimento del 13° (tredicesimo) anno di età;

c) gli appartenenti alle forze dell'ordine e della protezione civile che pernottano per esigenze di servizio;

d) in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione:

o tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale;

o gli appartenenti alle associazioni di volontariato;

e) i lavoratori dipendenti che soggiornano nel Comune di Alleghe per motivi di lavoro;

f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi

organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico a gruppo

g) i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica

- Di approvare l'allegato "B" quale Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno aggiornato con la modifica che si approva col presente dispositivo;
- Di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione della modulistica necessaria da utilizzare in caso di esenzione;
- Di trasmettere la presente delibera ai soggetti/organi/ecc. a vario titolo interessati all'applicazione dell'imposta di soggiorno;
- Di dare atto che le modifiche al presente Regolamento entreranno in vigore dal 1 gennaio 2026;
- Di dare atto che il Regolamento sarà inserito nel portale del federalismo fiscale ai sensi del D.L. n. 201/2011 art.13 comma 15 quater.



COMUNE DI ALLEGHE

Proposta di Delibera di Consiglio n. 27 del 23/07/2025

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

PARERE RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

In merito alla proposta di delibera di cui all'oggetto sopra indicato, in base all'art. 49 comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

NOTE:

Alleghe, li 23/07/2025

IL RESPONSABILE

Franceschini Dario

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI ALLEGHE

Proposta di Delibera di Consiglio n. 27 del 23/07/2025

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

In merito alla proposta di delibera di cui all'oggetto sopra indicato, in base all'art. 49 comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole.

Si attesta inoltre la compatibilità monetaria del pagamento della spesa di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e l'ordinazione della spesa stessa.

NOTE:

Alleghe, li 23/07/2025

IL RESPONSABILE

Franceschini Dario

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI ALLEGHE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 31/07/2025

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 07/08/2025 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio online, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Alleghe, li 07/08/2025

Il Pubblicatore
Campedel Silvia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUN DE ÀLIE
COMUNE DI ALLEGHE
Provincia di Belluno



**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 01.10.2015)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26.07.2017)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24.11.2021)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2022)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____)

Corso Italia, 36, Alleghe (BL) - C.F. 00145920252 - Tel. 0437/523300

e-mail: alleghe@agoradino.bl.it pec: serv.amm.comune.alleghe.bl@pecveneto.it

Copia Cartacea di Originale Digitale

e stampato il giorno 07/08/2025 da Valentina Sorarui.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

pag. _____

Articolo 1- Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D. Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Alleghe ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011 e **successive modifiche**.
- 2) Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi di gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Alleghe, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 2) L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 novembre 2017.
- 3) L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalla legge regionale in materia di turismo e dalla L.R. 11/2013 e **ss.mm.ii.** di disciplina dell'esercizio dell'attività agrituristica) ubicate nel territorio del Comune di Alleghe.
- 4) Rientrano altresì nel campo di applicazione dell'imposta le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017".

Articolo 3 - Soggetti passivi e soggetto responsabile del pagamento

- 1) L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Alleghe, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
- 2) Ai sensi del comma 5 ter dell'art. 4 del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96/2017 *"tutti i soggetti gestori di strutture ricettive e/o intermediari immobiliari che concedono alloggi ad uso abitativo, indipendentemente dalla durata e dalle diverse caratteristiche del rapporto con gli ospiti, diventano "responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno"*.
- 3) Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34 del 19.05.2020, convertito in Legge 77/2020, i soggetti indicati al comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

Articolo 4 - Esenzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Alleghe;
 - b) i minori fino al compimento del 13° (tredicesimo) anno di età;
 - c) gli appartenenti alle forze dell'ordine e della protezione civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - d) in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione:
 - o tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale;
 - o gli appartenenti alle associazioni di volontariato;
 - e) i lavoratori dipendenti che soggiornano nel Comune di Alleghe per motivi di lavoro;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico a gruppo.
 - g) i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica;

Articolo 5 - Misura dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
- 2) Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Esse possono essere modificate di anno in anno, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
- 3) L'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 (quindici) pernottamenti annuali consecutivi, indipendentemente dal tipo di struttura ricettiva ospitante e dal tipo di contratto.

Articolo 6 – Obblighi tributari

- 1) I soggetti indicati all'art. 3 comma 2 ricettive ubicate nel Comune di Alleghe sono tenuti ad informare i propri ospiti, esponendo in appositi spazi un cartellino plurilingue, redatto e fornito dall'Amministrazione, relativo all'applicazione, all'entità e all'esenzione dell'imposta di soggiorno.
L'informativa sull'applicazione dell'imposta di soggiorno dovrà essere pubblicata sui siti internet dei gestori delle strutture, degli intermediari e dei soggetti gestori di portali telematici.
I soggetti indicati nell'art. 3, co. 2 in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente essere accreditati al sistema informatico comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno accedendo con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), nonché con la C.I.E qualora attivata.
- 2) I soggetti indicati all'art. 3 comma 2 comunicano trimestralmente al Comune di Alleghe il numero di pernottamenti. La comunicazione deve essere presentata entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre solare di riferimento.
- 3) La comunicazione trimestrale è effettuata e trasmessa al Comune con modalità telematica obbligatoria.
- 4) La comunicazione trimestrale va effettuata anche se negativa, nell'ipotesi in cui non vi siano stati pernottamenti.
- 5) Al fine di garantire la tutela dei dati, degli atti, dei documenti, delle informazioni e delle notizie di cui al comma 2 dell'art. 6 e al comma 3, punto a) e b) dell'art. 8, il Comune può emanare apposite disposizioni che ne regolano la raccolta, l'elaborazione, l'accesso, l'analisi, l'utilizzo e la tutela dei dati.
- 6) I soggetti indicati all'art. 3 comma 2 sono responsabili degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

Articolo 7 – Versamenti

- 1) I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Alleghe.
- 2) I soggetti indicati all'art. 3 comma 2 effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre solare di riferimento attraverso il sistema di pagamento PagoPa accessibile dal sito istituzionale del Comune di Alleghe e/o nei modi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta

- 1) Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art.6.
- 2) Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione i fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 della legge 160/19 in materia di accertamento esecutivo.

- 3) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - invitare i soggetti passivi e i soggetti indicati all'articolo 3 comma 2 ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai soggetti indicati all'articolo 3 comma 2 questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- 4) Le disposizioni in materia di rateizzazione, per le somme richieste con avviso di accertamento esecutivo, sono disciplinate dal vigente Regolamento delle Entrate Comunali.

Articolo 9 – Sanzioni

- 1) Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento. Il gestore della struttura ricettiva deve comunque rilasciare la comunicazione.
- 2) Per le violazioni dell'obbligo di informazione all'ospite di cui all'art. 6 comma 1 e dell'obbligo di esibizione trasmissione di atti e documenti o mancata risposta ai questionari di cui all'art. 8, comma 3 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro prevista dall'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000.
- 3) Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2 è disciplinato dalle disposizioni della Legge 689/1981 "Modifiche al sistema penale".
- 4) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nel comma 2 dell'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 471/1997 e gli interessi calcolati secondo le norme vigenti, con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili come previsto dall'art. 180 del Decreto Legge 34/2020.
- 5) Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa ai sensi dell'art. 180 del D.L. 34/2020 e successive modificazioni, si applica la sanzione tributaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
- 6) ***Per ogni altra violazione al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizione della Legge 689/1981.***

Articolo 9 bis

Ravvedimento operoso delle sanzioni tributarie

- 1) Sulle sanzioni tributarie commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del Decreto Legge 34/2020) è applicato il ravvedimento operoso stabilito dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 471/97. Il ravvedimento operoso è possibile sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo, regolarizzato spontaneamente, la sanzione è commisurata come segue:

- **Versamento effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell'1,5%** unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.
- **Versamento effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell'1,67%** unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.
- **Versamento effettuato entro 1 anno dalla data di scadenza: sanzione del 3,75%** unitamente

agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.

- **Versamento effettuato entro 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 4.29%** unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.

- **Versamento effettuato oltre i 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 5%** unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.

- **Presentazione della dichiarazione cumulativa entro i 90 giorni dalla data di scadenza** (30 giugno dell'anno successivo): **sanzione del 20%** unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.

- 2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché al pagamento degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, su modulo idoneo predisposto dall'ufficio tributi.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

- 1) Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto nei termini di legge, decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Alleghe da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a €. 2.000,00 la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.
- 3) Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a €. 15,00 per ciascuna stagione turistica.

Articolo 12 - Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

- 1) Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 novembre 2017.
- 2) Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
- 3) Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il Regolamento per la disciplina Generale delle Entrate approvato con deliberazione consiliare n° 38 del 15.12.2010.

COMUNE DI ALLEGHE
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE N. 12 DEL 23.07.2025

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 avente
ad oggetto:
"MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO."

IL REVISORE UNICO

Calafato Dott. Andrea

Questo dì 23 del mese di luglio dell'anno **2025**, il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Alleghe (BL), **CALAFATO DOTT. ANDREA**,

premessso

- che in data 23.07.2025 gli è stata partecipata, tramite posta elettronica ordinaria, la seguente proposta di deliberazione n. 27 del 23.07.2025 avente per oggetto: "MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA DI SOGGIORNO"

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 01 ottobre 2015 era stato disposto di istituire l'imposta di soggiorno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo n. 23 del 2011 e che con la stessa delibera era stato approvato il relativo regolamento;

ATTESO che con successive delibere di Consiglio Comunale n. 27 del 26 luglio 2017 e n. 47 del 24 novembre 2021 e n. 49 del dicembre 2022 sono state approvate alcune modifiche al predetto regolamento;

VISTO l'articolo 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, i Comuni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha da sempre sostenuto ogni azione volta all'inclusione delle persone con disabilità sostenendo le associazioni del territorio che svolgono attività culturali per persone con disabilità nonché progetti ed iniziative per favorire il turismo accessibile e inclusivo in tutte le sue modalità;

RAVVISATA l'opportunità di implementare ed offrire accoglienza, sostenibilità ed inclusività alle persone con disabilità che soggiornano all'interno del Comune, esentando dal pagamento dell'imposta di soggiorno le persone portatrici di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica;

ATTESO che sotto il profilo del versamento dell'imposta si è reso necessario convertire in un'ottica tributaria gli obblighi di pagamento, la cui regolamentazione è stata affidata dal Legislatore alla discrezionalità dei Comuni;

RAVVISATA la necessità di aggiornare il Regolamento dell'imposta di soggiorno a far data dal 01 gennaio 2026, alla luce delle normative sopra riportate;

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico limitatamente alle proprie competenze esprime parere favorevole alle modifiche del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

RACCOMANDA di inserire il regolamento nel portale del federalismo fiscale ai sensi del D.L. n. 201/2011 art.13 comma 15 quater.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Revisore unico
(Calafato Dott. Andrea)
